



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**XVIII sezione civile**

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di	
Luciana Sangiovanni	Presidente
Cecilia Pratesi	giudice relatore
Damiana Colla	giudice

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento introdotto da XXXX XXXX (*alias* XXXX), nata in Nigeria in data -----, con il patrocinio dell'avv.to Jacopo di Giovanni, nei confronti della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma; con l'intervento del Pubblico Ministero;

La ricorrente ha visto respingere dalla Commissione Territoriale la propria domanda di protezione internazionale, ed ha impugnato il diniego, notificatogli in data 24.07.2018, con ricorso depositato il 01.08.2018.

Il ministero non si è costituito.

La ricorrente ha riferito in sede di Commissione, e confermato in sede di udienza, di essere fuggita dalla Nigeria a seguito di un agguato teso ai propri genitori da parte del fratello del padre, ma di essere arrivata in Italia perché costretta alla prostituzione da parte di alcuni trafficanti.

Racconta che, a seguito dell'uccisione dei genitori da parte dello zio, aveva deciso di allontanarsi di casa ed aveva trovato ospitalità presso un conoscente. Questi, dopo averle offerto protezione, aveva cominciato ad abusare di lei; in un primo momento, senza sapere dove altro andare, la richiedente non si era sentita di opporre resistenza; in seguito, anche a fronte dell'ostilità della moglie di lui, si era allontanata dall'abitazione; aveva quindi incontrato un uomo ghanese che, traendola in inganno, l'aveva convinta a seguirlo in Libia.

Secondo quanto è possibile ricostruire, con tutta probabilità, la giovane è stata venduta e rinchiusa in una *connection house*, quindi le è stato intimato di dover ripagare un ingente debito prostituendosi, a pena di essere consegnata agli *Asma boys*. Di fronte alla sua resistenza, la *madame* ha optato per mandarla in Italia, dove è giunta nell'agosto del 2016. Accolta in un centro a Varese, durante una passeggiata pomeridiana, *qualcuno l'ha messa su un treno* e si è "ritrovata" a Brescia. Mentre dimorava a Brescia, è stata obbligata a prostituirsi a Verona.

La ricorrente dichiara di aver già inviato parte dei proventi dello sfruttamento (quasi 5mila euro) a tale *madame*, Jennifer, in Nigeria. In una seconda audizione in Commissione, così come in sede di udienza, chiarisce di dovere a questa persona all'incirca 25mila euro. Specifica di aver deciso di presentare domanda di protezione dopo essere stata minacciata dai trafficanti all'interno del centro di Ponte Galeria. Non ha subito riti *juju*, ma teme che tali criminali possano "giurare" contro di lei. In caso di rimpatrio, ha paura di finire nuovamente nelle mani dei trafficanti, e magari essere uccisa da questi.

La Commissione, ritenendo mal circostanziate e poco credibili le dichiarazioni dell'istante, ha respinto la richiesta non ravvisando i presupposti per alcuna forma di protezione internazionale.

Ora, in sede di audizione emerge un chiaro vissuto di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Per quanto si tratti di circostanza non allegata in occasione della prima audizione in Commissione, si deve ritenere credibile e rispondente al vissuto della giovane straniera. Il decreto legislativo n. 251 del 2007, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, ha disciplinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato, recependo, all'art. 2, comma 1, lett. e) e b), la Convenzione di Ginevra del 1951, così come ratificata dalla legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 1967, a sua volta ratificato con legge n. 95/1970. Il decreto legislativo del 2007, riprendendo la Convenzione di Ginevra definisce rifugiato il *cittadino straniero il quale, per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese [...]*, ed aggiunge, all'articolo 7, che *gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali*. Tali atti, sempre secondo il disposto normativo, *possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale [o] atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia*. Il disposto successivo, inoltre, chiarisce quali siano i *motivi di persecuzione*. Inoltre, con le proprie Linee Guida di protezione internazionale, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha evidenziato come la tratta di donne assuma i contorni della persecuzione di genere, così da far rientrare le vittime, o le potenziali vittime, nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione di Ginevra, garantendo loro il relativo statuto. Ancora, tramite le Linee Guida specificatamente sulla tratta di genere, è stato l'UNHCR a suggerire come la vittima di tratta sia da qualificare alla stregua di un rifugiato. Tale impianto, circa la sussunzione di tale fenomeno all'interno della categoria delle persecuzioni di genere, è stato integralmente confermato dalla Convenzione di Istanbul, la quale rinserra la violenza di genere, appunto, nell'alveo di quei comportamenti che colpiscono il genere femminile in modo sproporzionato; nel fare ciò, la Convenzione in esame puntualizza come gli Stati contraenti debbano adottare le misure legislative necessarie *per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A(2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951*. Ed ancora, il Protocollo addizionale del 2000 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 146 del 2006, ed ha introdotto una definizione del c.d. *trafficking in persons* che riguarda *il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra allo scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi*. Infine, la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, nata con lo scopo di *"rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute"*, fornisce una definizione di *tratta di esseri umani* analoga a quella del citato Protocollo. È proprio sulla scorta di tale cornice normativa che è dato sussumere il vissuto di colei che è stata vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale all'interno delle persecuzioni di cui alla Convenzione di Ginevra.

Ebbene, la ricorrente -davanti alla Commissione Territoriale di Roma- precisa di non aver raccontato la propria storia nella sua interezza durante il primo colloquio a causa dello stato di timore in cui si trovava. Racconta, infatti, di aver cambiato idea solo a seguito delle gravi minacce cui si è vista soggetta nel centro di trattenimento (CPR) di Ponte Galeria.

La giovane ha raccontato di seguito, tanto in Commissione quanto in Tribunale, di essere stata fraudolentemente condotta fuori dalla Nigeria, ma poi costretta da subito a prostituirsi. Dislocata dapprima in un centro a Varese, si è poi trasferita a Brescia su probabile intimidazione della rete di traffico. Qui, come suesposto, è stata costretta a mercificare il proprio corpo per poter saldare il debito, pena gravi ripercussioni. A tal riguardo, specifica che i proventi della prostituzione erano da destinare all'estinzione del debito maturato per affrontare il viaggio, e per tale fine venivano puntualmente inviati ad una *madame* nigeriana, tale Jennifer. La ricorrente dichiara di aver provato a svincolarsi dalla rete di traffico, e di aver subito minacce di serie ritorsioni. Ad oggi l'attrice vive a Roma e si sente più protetta,

riferisce di aver cessato ogni attività di prostituzione. Racconta di essere ancora debitrice di una somma prossima ai 25.000 euro nei riguardi dei trafficanti.

A margine, si sottolinea come l'intera architettura del vissuto, oltre ad essere coerente e drammaticamente simile alle notorie vicende di tratta cui soggette le ragazze nigeriane (EASO - *European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015* - [http://www.ecoi.net/file\\_upload/90\\_1445949766\\_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf](http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf) ), è minuziosamente circostanziata. La ragazza, visibilmente toccata da quanto subito, è stata in grado di palesare il vissuto, e rappresentare con efficacia la propria condizione di *vittima*.

Inoltre, si sottolinea, la ricorrente ha prodotto documentazione medica da cui emergono evidenti esiti cicatriziali ai genitali esterni riconducibili a mutilazione genitale femminile .

Nel caso in esame è da considerarsi la gravità della pratica delle mutilazioni genitali – fortemente diffusa in Nigeria – foriera di una limitazione funzionale permanente ed irreversibile. Gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, e costituiscono già di per sé il presupposto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), già nel maggio del 2009, aveva evidenziato la gravità e la pericolosità della mutilazione genitale femminile, praticata spesso su neonate o bambine che non abbiano ancora compiuto i 15 anni di età, che viene ripetuta in occasione del matrimonio e di gravidanze, con conseguenze estremamente negative, fisiche e mentali, di lungo periodo, giungendo a considerarla come *“una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce fondato motivo di persecuzione”*. Infatti, tutte le forme di FGM violano i diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita. E' una forma di trattamento inumano e degradante, equiparato all'atto della tortura, come affermato dalla giurisprudenza internazionale e dalla dottrina giuridica, tra cui molti organi delle Nazioni Unite per il monitoraggio sui trattati, le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Ed ancora, con la risoluzione del 14.6.2012 il Parlamento europeo ha evidenziato che *“la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne”*. La mutilazione genitale femminile trova la propria matrice nelle tradizioni culturali e nelle credenze religiose, ed è legata all'etnia, al grado di istruzione, all'area di provenienza, nonché alle variazioni storiche del paese.

In virtù delle suesposte considerazioni, del vissuto della giovane e del fondato timore che in caso di rimpatrio possa essere ridestinata a persecuzioni di genere simili a quelle patite, si impone il riconoscimento della protezione internazionale nel suo massimo grado.

Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non vi è ragione di emettere una condanna alle spese giacché ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002 la rifusione delle spese di lite dovrebbe avvenire da una ad altra amministrazione statale. Le spese sono pertanto dichiarate irripetibili.

**p.q.m.**

il Tribunale, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dello *status* di rifugiato;  
Spese irripetibili.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.7.2019

Il Presidente  
*Luciana Sangiovanni*